



Unione Europea

FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che ha abrogato il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;

VISTO che l’art. 22 del D.lgs. n. 147 del 15 settembre 2017 ha istituito la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali ed ha stabilito, altresì, che all’atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTO il D.P.C.M. del 15 novembre 2017, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2018 al n. 116, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale al dott. Raffaele Michele Tangorra;

VISTO il Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014, pubblicato sulla GUE del 12.03.2014 che istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (FEAD) e definisce gli obiettivi del Fondo, l’ambito di intervento del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e la loro ripartizione per ciascuno Stato membro, e fissa le norme necessarie a garantire l’efficacia e l’efficienza del Fondo;

VISTO il Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base - *Programma Operativo I FEAD 2014 -2020*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9679 dell’11 dicembre 2014, nel quale sono definiti gli obiettivi e le misure per l’impiego delle risorse FEAD per il periodo 2014-2020;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 52 del 1° marzo 2017 di approvazione dei criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 168 del 9 maggio 2017 contenente le disposizioni in sede di prima applicazione relative ai criteri di selezione delle Organizzazioni partner e di identificazione degli indigenti;

CONSIDERATO quanto emerso in sede di consultazione partenariale nell’ambito delle riunioni del Tavolo di Coordinamento operativo, tenutesi nelle date del 3 maggio, 12 giugno e 20 luglio 2018 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui i rappresentanti delle Organizzazioni partner hanno manifestato l’esigenza di intervenire su alcuni aspetti relativi ai sopra menzionati criteri ai fini di rendere la gestione degli aiuti maggiormente efficace, in particolare con riferimento alla valutazione della situazione economica e sociale dei destinatari finali e agli oneri amministrativi per le organizzazioni partner che svolgono servizi di mensa;



Unione Europea

FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

CONSIDERATO che le modifiche discusse e concordate al Tavolo di Coordinamento operativo risultano funzionali a garantire un servizio di assistenza materiale più adeguato ai bisogni delle persone indigenti e ad assicurare un raggiungimento più capillare dei destinatari finali della Misura 1 del Programma;

VISTO il decreto direttoriale n. 502 del 24 ottobre 2018 che approva i nuovi criteri di selezione delle organizzazioni partner e modifica la disciplina relativa all'organizzazione dei servizi di mensa, riservandosi *“l'opportunità di rivisitare i criteri relativi all'identificazione delle persone in condizione di indigenza (Paragrafo 3. Attuazione, punto 3.1 Identificazione degli indigenti), anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di misure di sostegno al reddito delle persone in condizione di povertà”*;

VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;

RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento dei criteri di identificazione degli indigenti tenuto conto anche dei requisiti di accesso alle misure del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 4 del 2019;

tanto premesso,

DECRETA

ART. 1

Criteri di identificazione degli indigenti

Sono approvati i criteri di identificazione degli indigenti come ridefiniti a seguito di quanto esposto in premessa e contenuti nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART .2

Sostituzione della precedente disciplina

Le disposizioni di cui all'articolo 1 integrano quanto previsto nel Decreto Direttoriale n. 502 del 24 ottobre 2018 in materia di nuovi criteri di selezione delle organizzazioni partner e modifica la disciplina relativa all'organizzazione dei servizi di mensa. Sono conseguentemente abrogati i Decreti Direttoriali n. 52 del 1° marzo 2017 e n. 168 del 9 maggio 2017.

Roma, 13 febbraio 2019

Raffaele Tangorra



Unione Europea

FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti
Programma Operativo I FEAD
Povertà alimentare - distribuzione dei prodotti
Misura 1**

Identificazione degli indigenti

Le Organizzazioni partner Capofila (OpC), in accordo con l'Autorità di Gestione (AdG), stabiliscono i requisiti di eleggibilità agli interventi nel rispetto dei seguenti criteri generali.

Gli interventi dovranno prioritariamente essere rivolti alle persone senza dimora e alle persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale, con priorità d'accesso per le persone in gravi condizioni di disagio psichico o sociale e le famiglie con minori, innanzitutto quelle numerose, in cui siano presenti persone con disabilità o disagio abitativo.

Per persone senza dimora si intendono le persone che:

- a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;
- b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;
- c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;
- d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa.

L'identificazione delle persone indigenti e l'erogazione degli aiuti dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in quanto applicabile, in materia di protezione dei dati personali.

• Distribuzione di pacchi

La distribuzione di pacchi a persone e famiglie in condizioni di indigenza nella prima fase di richiesta dell'aiuto in ragione dell'emergenza avverrà senza preventiva valutazione, mentre l'erogazione continuativa degli aiuti sarà condizionata alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

Complessivamente il numero delle persone che usufruiscono in modo non continuativo degli aiuti alimentari attraverso la distribuzione dei pacchi non può essere superiore al 40% del totale degli assistiti per ogni Organizzazioni partner Territoriale (OpT).

In casi particolari, in considerazione delle caratteristiche del territorio servito, di particolari tipologie di utenza - in ragione ad esempio della variabilità e discontinuità della stessa - tale limite può subire una deroga autorizzata dall'AdG su richiesta motivata della Organizzazione partner.



Unione Europea

FEAD



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

• **Empori sociali e distribuzione domiciliare**

L'accesso agli empori sociali e la distribuzione a domicilio sono sempre condizionati alla valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

• **Organizzazione di servizi di mensa e distribuzione tramite unità di strada di cibi e bevande**

Riguardo ai servizi di mensa e alla distribuzione realizzata con le unità di strada per persone senza dimora o in condizione di emergenza sociale non sarà richiesta l'identificazione dei beneficiari finali.

Anche nelle ipotesi in cui non sussiste obbligo di fascicolazione ovvero in caso di assistiti in maniera non continuativa, è comunque necessario raccogliere i dati sul complesso dei destinatari finali attraverso stime informate, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014.

Valutazione della situazione economica e sociale dei richiedenti.

Con riferimento alle persone e ai nuclei familiari assistiti in maniera continuativa, e comunque a tutti i beneficiari che accedono agli empori sociali ovvero alla distribuzione domiciliare, l'Organizzazione partner deve costituire, per ogni persona o nucleo familiare, un fascicolo, contenente almeno uno dei seguenti documenti comprovanti la condizione di bisogno:

1. attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;
2. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza (a decorrere da aprile 2019). In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;
3. se non ricorrono i casi 1 o 2, ma è presente l'attestazione ISEE:
 - se ISEE < € 6.000, non è necessaria ulteriore documentazione; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560;
 - se ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360 (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell'Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall'Op medesima;
4. se non ricorrono i casi 1, 2 e 3, è necessaria l'attestazione dell'Organizzazione partner di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare. L'attestazione in tal caso è valida per un anno entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi 1, 2 o 3.